

afferma la parte , a cui sono in favore , e a creder falso il detto della parte , a cui sono contrarie . Se faranno di leggier peso le Presunzioni , ferviranno solamente d'Indizio , e di rinforzo ad altre Pruove . Ma o leggiere , o gagliarde che sieno le Presunzioni , per se stesse non bastano a condannare altrui con quella medesima franchezza , che ci danno le Pruove proprie . Il loro peso maggiore sta nella difesa dell'innocenza , e in salvar dalla colpa , il che possono esse far pienamente , perocchè alla lor forza s'unisce la clemenza delle Leggi sempre rivolta a favorire in dubbio i rei , e gli accusati . Ma essendoci diffusamente parlato di questa materia , passiamo alle altre schiere delle Pruove , che proprie da noi si sono appellate .

### C A P I T O L O   X I .

*Si tratta delle Pruove proprie . Testimonj quali sieno riprovati dalle Leggi , ed uso loro . Ne' processi privati non essere convenevole la severità del Foro . Scritture , pubblica Voce , e Fama , Giuramento , e Indizj sono le altre Pruove , e qual valore abbiano .*

I. **I**L primo luogo fra le Pruove proprie è dovuto a' Testimonj , come cose più nobili delle scritture stesse , e più precisamente possenti a provare , e confermar la Verità colla viva lor voce , che colla loro morta le carte . In bocca dunque de' Testimonj idonei , affermant qualche cosa , e producenti le ragioni , e cagioni di così affermare , noi crediamo che alberghi il vero . Supponendo noi costoro uomini dabbene , e non condotti da veruna passione più per l'una parte , che per l'altra , non si dee credere , ch' essi vogliano mentire . Due Testimonj bastano per provare assai vigorosamente qualsivoglia fatto , e circostanza ; e quando questa circostanza , o azione non sia di gran momento , o di gran pregiudizio ad alcuno , basterà eziandio la testimonianza d'un solo .

2. Idonea poi chiamiamo a testimoniare qualunque persona non ha in ciò contrario divieto dalle Leggi ; laonde regolarmente ognuno si presume degno di fede , e buon testimonio , quando non si pruovi altrimenti . Ora il divieto contrario delle Leggi si stende a tre sorti di persone , cioè alle infami , alle deboli , o prive di senno , e a quelle che dalla loro testimonianza può presumersi che vogliano trarre utilità , e vantaggio . Per infami noi intendiamo coloro , che o per qualche noto vizio , o esercizio infame , hanno macchiata in faccia del Mondo la loro riputazione , come i falsari , i ladri , gli adulteri , gli usurai , i concubinari ; gli spergiuri , i ruffiani , le meretrici , i traditori , gli sgherri di professione , ed altri somiglianti uomini di mala vita pubblica , e nota ; o pure i Giudei ( trattandosi di far testimonianza contra un Cristiano ) i Commedianti pubblici , i carretani ma ciurmadori , gli spurj , gli ostri , le spie , gli sbirri , i carnefici , ed altri esercitanti mestier vergognoso . O poca , o niuna fede si vuol dare a costoro , non tanto perchè la legge vuole così punirli , e